

1 - Oggetto

1.1. Il presente contratto disciplina la vendita e la somministrazione disgiunta o congiunta di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero e dei relativi servizi accessori da parte di Elike srl con sede in Roma (RM) via Vittorio Veneto, 7 (d'ora in poi anche "Fornitore") in favore del Cliente identificato nella proposta contrattuale (nel seguito anche solo Proposta) ed alle condizioni di seguito specificate.

1.2 La somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente Contratto è effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e dalla regolazione definita dall'ARERA. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto sono da intendersi nella loro forma aggiornata. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'ARERA www.arera.it o tramite le modalità individuate dalle altre autorità competenti.

1.3 Il Cliente può utilizzare la fornitura di energia elettrica e di gas naturale oggetto del presente contratto esclusivamente per il proprio uso personale ed è fatto divieto di cessione a terzi.

1.4 Il Cliente, prima di sottoscrivere la Proposta, si impegna a contattare il servizio assistenza del Fornitore nel caso di dubbi interpretativi sui termini del presente Contratto e sulla Documentazione contrattuale messa a disposizione. Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente dichiara di avere preso visione della Documentazione contrattuale, così come definita all'articolo 2, ed in particolare della documentazione informativa e descrittiva della Fornitura.

1.5 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, dichiara di conoscere che per l'esecuzione del presente contratto, il Fornitore concluderà i contratti obbligatori con soggetti terzi per i servizi di trasmissione, distribuzione nonché dispacciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la fornitura, anche secondo quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

1.6 Il Cliente, inoltre, con la sottoscrizione della Proposta garantisce: che i dati e le informazioni fornite sono esatti e veritieri e nel caso si obbliga a comunicare al Fornitore ogni possibile variazione dei medesimi; di avere la titolarità e il diritto all'utilizzo degli impianti, i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta.

2 - Definizioni

I termini indicati in questo Contratto e nella Documentazione contrattuale allegata hanno il seguente significato:

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica e gas titolari di bonus sociale per disagio fisico ovvero i punti di fornitura nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico e infine i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas

riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Contratto: le presenti Condizioni generali di fornitura nonché la Documentazione contrattuale;

Distributore: è il soggetto che può svolgere sia il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 e sia il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

- a) Proposta.
- b) Informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da
a. a g. del Codice di condotta commerciale.
- c) Condizioni tecnico economiche (CTE).
- d) Scheda di confrontabilità e di sintesi.
- e) Informazioni sul mix energetico.
- f) Informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale.
- g) Modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici.
- h) Modulo per la presentazione dei reclami.
- i) Modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali.
- j) Informativa sul trattamento per i dati personali.
- k) ogni ulteriore modulo o informazione

obbligatorie ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore.

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura in essere tra Fornitore e Cliente finale.

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale.

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione.

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale

prelevato presso il Punto di fornitura.

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica e/o il gas naturale.

Parti: sono il Cliente e il Fornitore.

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019.

Proposta: richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale formalizzata dal Cliente tramite la compilazione e la sottoscrizione della Proposta.

Potenza contrattualmente impegnata: è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica (POD) e/o il gas naturale (PDR) al Cliente.

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore. **Servizio di tutela del gas naturale:** a è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07;

Servizio di ultima istanza nel settore elettrico: è, alternativamente, il cliente in maggior tutela se domestico, o in alternativa, il cliente in tutela graduale o il cliente in salvaguardia

Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal fornitore di ultima istanza

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici.

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010. **Sistema indennitario:** è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito così come disciplinato dal TISIND di cui alla Deliberazione n.593/2017 ARERA.

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio,

documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica.

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019.

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale.

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica.

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023.

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.

TIMG: è il Testo integrato morosità gas.

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.

3 - Proposta contrattuale - Conclusione del contratto

3.1 Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, richiede la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale tramite la compilazione di una proposta di contratto irrevocabile per i 45 giorni successivi alla data della sua sottoscrizione. La Proposta dovrà essere formulata utilizzando il modulo messo a disposizione dal Fornitore e sottoscritta in modo analogico tramite la rete commerciale del Fornitore e/o tramite strumenti informatici. Pertanto, la Proposta si intende sottoscritta mediante una delle seguenti modalità:

- sottoscrizione con firma autografa della Proposta cartacea;
- apposizione di una delle tipologie firma elettronica identificate nel Regolamento Europeo eIDAS

sulla proposta in formato digitale tramite OTP inviato su dispositivo mobile di titolarità del Cliente o comunque da questo comunicato.

3.2 Il Fornitore ha diritto e si riserva di subordinare l'accettazione della Proposta e, comunque, l'Attivazione della fornitura, alla valutazione dell'affidabilità anche creditizia del Cliente che sarà effettuata, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sulla base di informazioni provenienti da:

(i) archivi privati gestiti da società autorizzate all'erogazione di servizi per la gestione del rischio creditizio ed il controllo delle frodi, al cui accesso il Cliente acconsente con la sottoscrizione della Proposta Contrattuale;

(ii) registri pubblici contenenti informazioni relative ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali);

(iii) informazioni statistiche;

(iv) rapporti progressi con il Fornitore.

Il Fornitore si riserva, infine, la facoltà di non accettare la proposta e non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nelle seguenti ulteriori ipotesi: mancato ottenimento di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione, factoring o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale.

3.3 Il Contratto si intende concluso quando il Fornitore comunica al Cliente l'accettazione della Proposta di contratto. In caso di rifiuto il Fornitore potrà comunicare, senza obbligo di specificare le relative motivazioni, il rifiuto della Proposta, o non dare seguito alla Proposta in ogni caso, decorso inutilmente il predetto termine di validità, la Proposta di contratto si intende revocata. Nell'ipotesi in cui la Proposta riguardi l'attivazione congiunta delle forniture di gas naturale e di energia elettrica, il Fornitore si riserva di accettare anche una sola delle due forniture.

3.4 Il Fornitore, nel caso in cui al momento della conclusione del Contratto non è stato possibile consegnare e/o trasmettere la Documentazione contrattuale (ad esempio se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza), consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura.

3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che

divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.6 Qualora il Cliente sia parte di un contratto di energia elettrica e/o di gas naturale in essere in relazione al medesimo POD e/o PDR, mediante la sottoscrizione della Proposta dichiara di voler recedere dal contratto in essere con il proprio fornitore e conferire al Fornitore mandato con rappresentanza, a titolo gratuito, perché proceda in suo nome e per suo conto ad inviare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Pertanto, in caso di conclusione del Contratto, una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura, il Fornitore esercita il predetto recesso in nome e per conto del Cliente nei termini e con le modalità indicati dagli usi e dalla normativa vigente. Nel caso in cui il Fornitore decida di non accettare la Proposta e quindi non dare seguito al Contratto il Cliente continuerà ad essere fornito dal precedente fornitore.

3.7 L'Attivazione della fornitura avverrà rispettando le tempistiche definite dall'ARERA ed è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale competente. Qualora la Fornitura non possa avere inizio entro la data presunta indicata dal Fornitore ne darà comunicazione al Cliente indicando la nuova data di attivazione. È inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere della ritardata Attivazione della fornitura.

3.8 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari per l'Attivazione della fornitura. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento ed a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

4 - Diritto di ripensamento

4.1 Nel caso dei clienti domestici, qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto al seguente indirizzo mail info@elike.com corredata da documento di riconoscimento del titolare della fornitura;

b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato

al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

Il Fornitore, inoltre, consente al Cliente di compilare e inviare elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera a) ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b) al suo sito web con invio pec all'indirizzo elike@pec.it. In tali casi, il Fornitore è tenuto a comunicare al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

4.2 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.

4.3 Qualora il Cliente finale, eserciti il diritto di ripensamento, dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 50 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

4.4 Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura subito dal Cliente.

5 - Revoca della richiesta di switching

5.1 L'esecuzione del Contratto è subordinata alle

verifiche che il Fornitore eseguirà riguardo a eventuali morosità pregresse e nel caso il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'Attivazione della fornitura ai sensi degli artt. 6 del TIMOE e 8 del TIMG.

A tal fine il SII e/o il Distributore, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni, la cui verifica e valutazione possono comportare, a insindacabile giudizio del Fornitore, la revoca dell'Attivazione della fornitura/e:

- a. se la fornitura è sospesa per morosità;
- b. il mercato di provenienza, distinguendo tra Mercato Libero e Servizi di Ultima Istanza;
- c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di switching presentata dal Fornitore;
- d. le date di eventuali richieste di switching oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di switching presentata dal Fornitore;
- e. se sulla medesima fornitura sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore così come definito dal sistema indennitario (Cmor);
- f. l'eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente;
- g. per la fornitura di gas naturale, la data di attivazione del Servizio di Default e l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

5.2 In caso di esercizio della facoltà di revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente Contratto senza responsabilità di nessuna delle parti e verranno meno gli effetti del recesso del Contratto con il precedente fornitore. Il Cliente sarà informato dell'esercizio della revoca dell'Attivazione da parte del Fornitore, mediante specifica comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente, ove disponibile, oppure tramite posta ordinaria.

5.3 L'esecuzione del Contratto, in ogni caso, è subordinata al buon esito della procedura di switch con il SII (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati forniti dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto con quelli nella disponibilità del SII e/o del Distributore).

6 - Conclusione dei contratti di trasporto, trasmissione e dispacciamento

6.1 Con la conclusione del presente Contratto e relativamente al punto/i di prelievo oggetto del Contratto stesso, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore, che potrà a

sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), per la stipula dei seguenti contratti:

- a) Contratto di Trasporto con il Distributore;
- b) Contratto di Dispacciamento con Terna. Il Cliente conferisce al Fornitore, altresì, mandato con rappresentanza a sottoscrivere il Contratto di Connessione alla rete elettrica allegato al Contratto di Trasporto. I mandati sono a titolo gratuito; essi cesseranno, insieme ai servizi oggetto dei suddetti contratti, alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto.

Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si può servire di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento di Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

Il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti ed il Cliente rimane comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore.

Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento dei mandati e si impegna a collaborare con il Fornitore per lo svolgimento dei suddetti contratti, fornendo ogni documentazione ed informazione necessaria e provvedendo al pagamento di ogni onere, spesa o contributo sostenuti dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione di detti contratti ed a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Per l'esecuzione di prestazioni di cui all'Allegato C - TIC alla Delibera 654/2015/R/eel e ss.mm.ii, inclusa la componente CTS ai sensi delle Delibera 646/2015/R/ eel, Allegato A - TIQE e ss.mm.ii., e dal Codice di Rete (Del. 107/06 e ss.mm.ii.) e per la Distribuzione del gas naturale che prevedono l'intervento del Distributore, il Cliente fornisce al Fornitore mandato per operare per suo conto nei confronti di quest'ultimo, impegnandosi ad assolvere a ogni eventuale obbligazione che il Fornitore contrarrà a suo nome; in particolare per le prestazioni richieste il Cliente dovrà pagare gli importi che verranno definiti nell'apposita modulistica sottoscritta dal Cliente.

7 - Condizioni Economiche

7.1 Le condizioni economiche applicate dal Fornitore al Cliente per la fornitura, il relativo periodo di applicabilità, nonché le modalità di aggiornamento delle stesse sono definiti nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) allegate al Contratto. In particolare, il Cliente sarà tenuto a pagare al Fornitore i corrispettivi di fornitura definiti nelle CTE che verranno applicati ai consumi effettuati dal Cliente e determinati come di seguito specificati. Il Cliente, inoltre, dovrà corrispondere al Fornitore ogni ulteriore onere o corrispettivo previsto dalla normativa e/o stabilito dal Distributore locale competente. Qualora, in esito ad evoluzioni del contesto normativo e regolatorio, alcuni corrispettivi di vendita applicati nel valore definito da ARERA non fossero più oggetto di aggiornamento, si intenderà automaticamente prorogata e verrà pertanto applicata al Cliente l'ultima valorizzazione economica definita da ARERA, fino alla data di scadenza delle condizioni economiche.

7.2 In ogni caso, le disposizioni contenute nelle Condizioni Tecnico Economiche prevalgono, in caso di conflitto, sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

7.3 Per la fornitura di gas naturale il prezzo di fornitura è fissato considerando un gas fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc.

7.4 Il prezzo del gas naturale, che il Fornitore applicherà ai prelievi, verrà adeguato in funzione del PCS e del coefficiente C comunicati dal Trasportatore o dal Distributore Locale ed approvati dall'ARERA. Comunque le caratteristiche del gas naturale potranno essere oggetto di variazione in accordo con le norme e disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto per la Pubblica Amministrazione, la bolletta espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA 501/2014/R/ COM e s.m.i.. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell'area dedicata del sito web del Fornitore oppure su richiesta del Cliente. Sul sito web del Fornitore è altresì resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

7.5 A fronte della fornitura, il Fornitore emetterà senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e nel "dettaglio della fattura", che è disponibile al Cliente che ne faccia richiesta esplicita ai canali di contatto del Fornitore. La Bolletta verrà inviata gratuitamente al Cliente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Proposta, salvo che il Cliente non richieda l'invio della fattura in formato cartaceo.

7.6 Il Cliente, al fine di ottenere la corretta applicazione delle tariffe di rete e della corretta applicazione delle imposte e, nel caso dell'energia elettrica, del canone di abbonamento alla televisione (Canone Rai), si impegna a

dichiarare nella Proposta ed eventualmente, in corso di validità del contratto, aggiornare il Fornitore circa il possesso o meno del requisito di residenza o meno nell'abitazione per cui il Cliente richiede l'Attivazione della fornitura. Qualora il Cliente ometta tale dichiarazione il Fornitore potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori previsti contrattualmente, le imposte e gli eventuali oneri sostenuti in conseguenza di tale omissione.

8 - Durata del contratto, Rinnovo, Recesso e Penale

8.1 Il Contratto è a tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore.

8.2 I Clienti titolari anche di un solo sito in Media Tensione e/o Alta tensione o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno rinunciano espressamente a recedere dal Contratto per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

8.3 Fermo quanto precede, è riconosciuta alle altre tipologie di Clienti la facoltà di recedere dal presente Contratto nei termini massimi di preavviso previsti dall'All. A del. ARERA 302/2016/R/com

8.4 Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R, con termine di preavviso pari ad 1 (un) mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore.

8.5 In ipotesi di Contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale il recesso a qualsivoglia titolo da una delle due forniture non comporta automaticamente il recesso dall'altra.

8.6 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto (in ipotesi di fornitura congiunta anche da una sola delle due forniture) in qualunque momento inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

8.7 Resta inteso che, nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 8.2, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, a titolo di penale:

Gas naturale:

a) un importo pari a 500 Euro/Mese, per ciascun punto di riconsegna e per ogni mese di mancata fornitura, per

consumi complessivamente inferiori a 50.000 Smc/anno;

b) un importo pari a 1.500 Euro/Mese, per ciascun punto di riconsegna e per ogni mese di mancata fornitura, in caso di consumi complessivamente superiori a 50.000 Smc/anno. Sarà altresì fatturata una ulteriore penale di importo pari a 0,15 Euro/Smc per ogni Smc di mancato consumo; per il calcolo sarà considerato un consumo mensile pari al consumo annuo dichiarato nella Richiesta di fornitura diviso per dodici o, in mancanza del dato, verrà utilizzato il consumo medio mensile storicamente consumato nel periodo;

Energia elettrica:

a) un importo pari a 500 Euro/Mese per ciascun punto di prelievo altri usi bassa tensione e per ogni mese di mancata fornitura;

b) un importo pari a 1.500 Euro/Mese per ciascun punto di prelievo altri usi media tensione e per ogni mese di mancata fornitura sarà altresì fatturata una ulteriore penale di importo pari a 0,02 Euro/kWh per ogni kWh di mancato consumo; per il calcolo sarà considerato un consumo mensile pari al consumo annuo dichiarato nella richiesta di fornitura diviso per dodici o in mancanza del dato verrà utilizzato il consumo medio mensile storicamente consumato nel periodo.

8.8 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto (voltura, disalimentazione, ecc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal contratto stesso, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l'ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà

a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla vigente regolazione.

8.9 In merito alla fornitura di gas naturale, qualora il termine della fornitura o il recesso non coincidesse con la fine dell'anno termico e qualora un nuovo fornitore diverso da Fornitore subentrasse nel rapporto di fornitura con il Cliente, quest'ultimo si impegna a richiedere al nuovo fornitore di subentrare integralmente nella capacità giornaliera riportata nel presente Contratto e impegnata dalla medesima Fornitore per la fornitura del

Cliente. In caso questo non avvenga o avvenga solo in parte, il Cliente si impegna a sostenere i maggiori oneri dovuti dal Fornitore a Snam Rete Gas fino al termine dell'anno termico in corso.

9 - Consumi del Cliente

9.1 La rilevazione dei consumi della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale del Cliente è effettuata dal Distributore, soggetto responsabile del servizio di misura e del corretto funzionamento del gruppo di misura (contatore) di energia elettrica e/o gas naturale, presso l'utenza del Cliente. Le modalità di esecuzione del servizio di misura da parte del Distributore sono regolate dall'ARERA. Le Parti convengono che, in caso di anomalie di misura, sarà richiesta al Distributore la verifica del misuratore, tale richiesta avverrà in conformità con quanto previsto dal contratto di trasporto. Qualora la richiesta pervenga da una sola delle parti, l'altra parte faciliterà le relative attività e operazioni. Gli eventuali oneri derivanti da tale iniziativa saranno a carico del richiedente, qualora gli errori di misura dovessero risultare compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore.

9.2 Il Fornitore, in conformità alle indicazioni dell'ARERA, utilizzerà i consumi rilevati per la fatturazione secondo quest'ordine: i) dati rilevati e comunicati dal Distributore; ii) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore; iii) dati di misura stimati. Il Fornitore si riserva la facoltà di stabilire un diverso ordine di priorità di utilizzo dei dati di misura.

9.3 Il Fornitore eseguirà le proprie stime di consumo sulla base dei dati di consumo del Cliente a propria disposizione e delle principali caratteristiche della fornitura, in ogni caso attraverso criteri che minimizzino gli scostamenti con il consumo effettivo del Cliente. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore, delle rilevazioni e delle misure dei consumi.

9.4 il Cliente avrà la possibilità di comunicare al Fornitore l'autolettura dei propri consumi secondo le modalità definite da quest'ultimo. In ogni caso l'utilizzo dell'autolettura da parte del Fornitore nella rilevazione dei consumi avverrà secondo l'ordine di priorità descritto in precedenza. L'autolettura validata dal Distributore è equiparata a un dato di misura effettivo, anche qualora i tentativi di rilevazione da parte del Distributore non vadano a buon fine. Il Fornitore non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente.

9.5 Il Cliente è tenuto in ogni caso a consentire l'accesso al gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas

naturale collocati presso la propria abitazione da parte degli incaricati del Distributore di energia elettrica e/o gas naturale.

9.6 Il Fornitore, nel caso della sola fornitura di gas naturale, utilizzerà il coefficiente C ai sensi delle regole ARERA (Art. 6, Delibera 570/2019/R/ gas) per correggere i dati di misura rilevati dal gruppo di misura del Cliente, ove detto gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure gas alle cosiddette condizioni standard.

10 - Fatturazioni - Pagamenti - Morosità - Procedura di Sospensione

10.1 Il Fornitore fatturerà i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi effettivi di gas naturale e/o energia elettrica fornito/a il mese successivo a quello di consumo. In mancanza dei dati di misura forniti dai Distributori o in caso di impossibilità contingente (a causa di guasti o anomalie informatiche sui dati) il Fornitore emetterà fattura in acconto per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell'autolettura del Cliente se disponibile (per il gas naturale), ovvero sulla base dei consumi stimati o previsionali, considerando il fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica del sito/i interessato/i in base ai dati del consumo/i storico/i del Cliente se disponibili, ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta di Fornitura, salvo conguaglio che sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione.

10.2 La fattura di periodo è emessa entro i termini stabiliti dal TIF art. 4 e seguenti. In accordo con il cliente si possono definire deroghe in suo favore. In caso di mancato rispetto di detti termini sarà riconosciuto al Cliente un indennizzo stabilito da detto articolo. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità della fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente e con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. In caso di fatturazione congiunta (gas naturale ed energia elettrica) il Fornitore si riserva di emettere un unico documento di fatturazione. Come da art. 4.3 del TIF il fornitore stabilisce che per i casi di fatturazione al cliente finale del così detto Corrispettivo di Morosità (Cmor) il termine di fatturazione sarà entro il quinto giorno successivo alla notifica, da parte del SII, di tale Corrispettivo di Morosità.

10.3 Il pagamento dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata nella fattura mediante, salvo diversi accordi, domiciliazione sul conto corrente bancario del Cliente (procedura RID/ SEPA DIRECT DEBIT).

10.4 Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore nei casi ed entro i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

10.5 In caso di richiesta di rettifica di fatturazione, il Fornitore si impegna a rispettare i livelli minimi di qualità prescritti dalle specifiche delibere dell'ARERA applicabili alle attività di vendita e, in caso di mancato rispetto dello standard specifico, ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici, di cui il Cliente è informato con apposito allegato.

10.6 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, senza specifica autorizzazione del Fornitore stesso. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e senza la necessità di formale messa in mora, applicherà al Cliente interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 co. 2, D.lgs. n. 231/02 e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. Verranno inoltre addebitate al Cliente le spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture oltre ai costi amministrativi sostenuti per la gestione della pratica e l'invio delle comunicazioni. Il costo amministrativo minimo imputabile è di 50 (cinquanta) Euro ogni comunicazione. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è fatta salva la facoltà del Fornitore di affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito.

10.7 Ai sensi dell'articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso espresso del Fornitore.

10.8 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di morosità del Cliente si applicano altresì le disposizioni del presente articolo che seguono.

10.9 Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di morosità reiterata, dall'art. 3.4 del TIMOE per l'energia elettrica (All. A alla Del. 258/2015/R/com e ss.mm.ii.) e dall'art. 4.2bis del TIMG per il gas naturale (All. A alla Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà, a mezzo PEC o raccomandata a/r, al Cliente la costituzione in mora recante indicazione del termine ultimo per il pagamento. Il suddetto termine non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al Cliente. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15%

della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, sempreché nel frattempo non sia pervenuta al Fornitore la documentazione attestante l'esecuzione del pagamento delle somme dovute. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le modalità e tempistiche previste dall'art. 45 della RQDG (All. alla Del. 574/2013/R/GAS e ss.mm.ii.) per la fornitura di energia elettrica e con le tempistiche e modalità previste dall'art. 90 del TIQE (All. A alia Del. ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii.) per la fornitura di gas naturale.

10.10 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo altresì procedere a richiedere al Distributore:

- i) la cessazione amministrativa per morosità del/i PdR;
- ii) la rimozione del/i POD moroso/i dal contratto di trasporto e dispacciamento.

In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Fornitore.

10.11 Ove non sia stato possibile eseguire la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura del punto di prelievo e/o punto di riconsegna, anche sotto forma di lavoro complesso. I relativi costi saranno posti a carico del Cliente e l'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del Contratto.

10.12 In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura da parte del Cliente non disalimentabili, il Fornitore invierà al Cliente non disalimentabile un sollecito a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata contenente l'invito a

provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art 1456 c.c. e potrà procedere, per l'energia elettrica ai sensi dell'art 24 del TIMOE a risolvere i relativi contratti di trasporto e dispacciamento, e per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del/i punto/i di riconsegna. L'impresa di Distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente per i punti di fornitura i mercati di ultima istanza individuati in base ai requisiti dimensionali dei clienti.

10.13 In caso di fornitura congiunta (gas naturale e energia elettrica) il Fornitore avrà facoltà di richiedere, a seguito della morosità del Cliente finale, la sospensione, risoluzione contrattuale, cessazione amministrativa, interruzione, con riferimento ad entrambi o a uno solo dei servizi forniti.

10.14 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

10.15 Il fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi automatici:

- a) €30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso in cui dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
- b) €20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

10.16 Per i punti di fornitura di energia elettrica connessi in Bassa e Media Tensione e per i punti di riconsegna di gas naturale con consumo annuo sino a 200.000 smc, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo nell'ambito del Sistema Indennitario ("Corrispettivo Cmor"), qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento con il Fornitore. Allo stesso modo il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente la componente Cmor, qualora fatturata al Fornitore dal Distributore in ragione di una pregressa morosità del Cliente relativa a contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale stipulati con precedenti fornitori.

11 - Forza Maggiore

11.1 Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento oltre il ragionevole controllo del Fornitore e/o del Cliente, tale da impedire l'adempimento, in tutto o in parte, delle rispettive obbligazioni e che non era possibile prevedere o prevenire prestando la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure. Sono cause di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: inondazioni, frane, terremoti o altre calamità naturali o altre cause di forza maggiore quali atti di guerra, leggi o provvedimenti delle autorità competenti.

11.2 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento derivante da cause di forza maggiore come sopra specificate.

11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, e la natura del caso di forza maggiore.

11.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi, come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile una volta cessata la causa di Forza maggiore, dandone comunicazione all'altra Parte.

11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del rapporto di fornitura per l'intervenuta Forza maggiore, in assenza di soluzione, lo stesso potrà essere risolto a richiesta dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

12 – Risoluzione del Contratto

12.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti del presente Contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il Contratto, anche per una sola delle

due forniture eventualmente attivate e con effetto immediato, e comunque salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all'utilizzo degli impianti;
- il Cliente abbia comunicato dati non veritieri al momento della conclusione del Contratto ovvero abbia ommesso di comunicare ogni possibile variazione dei medesimi dati nel corso della fornitura;
- il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati o presso ubicazioni diverse dai punti di riconsegna e/o prelievo indicati nella Richiesta di Fornitura;
- in caso di manomissione e/o prelievo fraudolento;
- il Cliente rivenda o ceda a terzi il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto;
- il Cliente sia in stato di insolvenza patrimoniale, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato depositato di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente;
- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- mancato pagamento di fatture relative ad altri contratti in essere o anche cessati con il Fornitore;
- morosità relativa ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente;
- revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID/SEPA);
- modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie;
- invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 11.2 entro i termini richiesti.

12.2 In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente Contratto il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione anche se relativa solo ad uno o più siti.

Per la fornitura di energia elettrica è prevista un'ulteriore causa di risoluzione del Contratto da parte del Fornitore, nel caso in cui siano risolti o diventino inefficaci il contratto di trasporto e/o il contratto di dispacciamento. Per la fornitura di gas naturale è prevista un'ulteriore causa di risoluzione del Contratto da parte del Fornitore, nel caso in cui siano risolti o diventino inefficaci il contratto di trasporto e/o di distribuzione.

12.3 In caso di risoluzione del Contratto, il Distributore

attiverà, sussistendo i presupposti previsti dalle Delibere ARERA, i servizi di ultima istanza specifici per la tipologia di cliente.

12.4 Nelle ipotesi di risoluzione innanzi elencate il Cliente non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione del Contratto.

12.5 In tutte le ipotesi di risoluzione e sospensione è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese tutte relative a solleciti di pagamento, spese relative a operazioni di sospensione e riattivazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12.6 Il Cliente si impegna a pagare gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fino a quando il Punto di Prelievo risulti abbinato al Fornitore presso il Distributore e/o il SII.

13 - Garanzie Di Pagamento

13.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del Contratto, non è tenuto a rilasciare nessuna forma di garanzia nel caso in cui il Fornitore abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e un massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato.

13.2 Il Cliente si impegna, tuttavia, a rilasciare fidejussione bancaria qualora il Fornitore ne formuli espressa richiesta scritta con raccomandata A/R, in relazione alla verifica della sua affidabilità, sulla base dell'esito della verifica sulla copertura del credito, in caso di revoca o riduzione della copertura del credito concessa dall'assicurazione oppure a seguito di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente. La citata garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Fornitore. In mancanza di rilascio il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

13.3 La citata garanzia dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e al massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato e contenere la clausola di escussione "a prima richiesta". In qualsiasi momento, in seguito a verifiche sul fatturato, il Fornitore può chiedere l'integrazione della garanzia nel caso in cui l'importo non copra i quantitativi descritti sopra.

13.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in

tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta.

14 - Integrazioni, modifiche e cessione del Contratto

14.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

14.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

14.3 Il Fornitore si riserva il diritto di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali durante la validità del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Del. 366/2018/R/COM e smi dell'ARERA). In particolare, Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto nonché della Documentazione contrattuale laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. La comunicazione relativa alla variazione unilateralmente delle clausole contrattuali dovrà contenere le informazioni previste dal predetto Codice di Condotta Commerciale. Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale si presumono ricevute

dal Cliente finale decorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La comunicazione di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione delle previsioni contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore. In questo caso la variazione è comunicata al Cliente nella prima fattura in cui la stessa è applicata. Tali tempistiche e modalità saranno applicate dal Fornitore anche nei casi di aggiornamento di condizioni economiche in scadenza.

14.4 Le predette modifiche unilaterali del Contratto saranno applicate a partire:

a) dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta al Cliente alimentato in BT o con consumi di gas naturale

fino a 200.000 Smc/anno;

b) dall'inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente titolare anche di un solo sito in MT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno.

14.5 Nei casi di cui al precedente articolo 12.1 il Cliente potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata A/R o PEC. Questa comunicazione dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di modifiche inviata dal Fornitore. In tutti i casi di mancato esercizio di recesso, secondo i predetti termini e modalità, le proposte di variazione si intenderanno tacitamente accettate dal Cliente e il Contratto stesso modificato di conseguenza.

14.6 Qualora le Condizioni Economiche prevedano nell'arco dei primi 12 (dodici) mesi di fornitura evoluzioni automatiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi (Art. 13.5, Codice di Condotta Commerciale). Fatta salva prova contraria, la comunicazione del Fornitore si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data dell'invio. Il Fornitore effettuerà tale comunicazione anche in relazione ad evoluzioni automatiche delle Condizioni Economiche (CTE) che decorrono successivamente al dodicesimo mese di fornitura.

14.7 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto e/o del relativo credito, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altra/e società operante/i sul mercato della vendita di gas naturale e/o energia elettrica a clienti idonei o comunque ad una società terza.

15 - Reclami, Informazioni - Servizio di Conciliazione Arera e Procedure Extragiudiziali

15.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato) ed essere inviate a mezzo posta, per il Fornitore presso via Ludovisi, 16 Roma oppure a mezzo PEC: elike@pec.it, per il Cliente all'Indirizzo indicato nella richiesta di fornitura. Inoltre il Fornitore potrà inviare le comunicazioni con nota in fattura.

In allegato al presente contratto e sul sito www.elike.com viene fornito anche il modulo per eventuali reclami scritti o richieste di informazioni da inoltrare al citato indirizzo del Fornitore come previsto dal TIQV (All. A alla Del. ARG/com

164/2008 e ss.mm.ii.).

Nel caso in cui non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: i) ragione sociale; ii) indirizzo di fornitura; iii) indirizzo postale se diverso dall'Indirizzo di fornitura o telematico; iv) il servizio al quale si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni andranno poi inviati a uno dei recapiti sopra riportati. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it.

15.2 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso Servizio Conciliazione dell'Autorità

(<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

15.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

16 - Riservatezza

16.1 Le parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo

successivo pari a 3 (tre) anni, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate:

a. in adempimento di norme di legge;

b. necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e, in particolare, la trasmissione ai Distributori locali competenti e a Terna S.p.A. delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti; c. previo consenso scritto.

16.2 È in ogni caso facoltà del Fornitore menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di gas naturale e/o energia elettrica ceduti dal Fornitore, nella pubblicità e/o a fini promozionali. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica è assicurata da Il Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

17 - Registrazione

17.1 Il presente Contratto non è soggetto a registrazione salvo in caso d'uso e il relativo onere sarà a carico della parte che via abbia dato causa. L'imposta sarà in ogni caso dovuta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.p.R. n. 131/1986.

18 - Legge Applicabile e Foro Competente

18.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

- del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore;
- quello di Roma in tutti gli altri casi.

19 - Comunicazioni

19.1 Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto da effettuarsi tra le Parti, dovranno essere formulate per iscritto a mezzo Raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo e-mail ordinaria.

19.2 Qualsiasi comunicazione, da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, si intenderà ricevuta alla data di ricevimento della lettera raccomandata ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere, alla data della ricevuta di consegna della PEC, o alla conferma di avvenuta ricezione e-mail, ovvero dalla ricevuta manoscritta del destinatario nel caso di consegna a mano, purché la relativa trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel primo giorno lavorativo successivo.

19.3 Il Cliente è tenuto ad aggiornare tempestivamente i propri recapiti (postale, e-mail, telefono) comunicati al Fornitore in sede di sottoscrizione della Proposta, nel caso si verificano delle variazioni. Il Fornitore è espressamente esonerata da qualsiasi pregiudizio conseguente al mancato aggiornamento da parte del Cliente dei suddetti dati.

20 - Cessione dei crediti e del Contratto

20.1 Il Cliente consente espressamente che i crediti derivanti dal Contratto possano essere ceduti dal Fornitore a terzi senza limitazioni.

20.2 È fatto divieto al Cliente di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto. Nei casi di successione nel presente Contratto inclusi i casi di cessione, affitto ed

usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore; il Cliente acquirente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore.

20.3 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del presente Contratto da parte del Fornitore ad altra società, direttamente o indirettamente controllata dalla medesima, ovvero a una propria controllante o ad altra società soggetta al medesimo controllo.

21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito "Regolamento UE"), il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento informa il Cliente che i suoi dati personali, forniti al momento della conclusione del Contratto e nelle dichiarazioni (tra gli altri, a titolo esemplificativo, dati catastali e accise) necessarie per la conclusione e l'esecuzione dello stesso, e che, comunque, verranno acquisiti e trattati in fase di esecuzione, modifica od estinzione dello stesso, verranno trattati per le finalità operative, funzionali alla stipula e all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, e alla gestione degli adempimenti ad esso connessi (fatturazione dei consumi, recupero del credito, espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi) e ai conseguenti obblighi di legge. Per maggiori informazioni anche su eventuali ed ulteriori finalità di trattamento dei dati personali si rimanda all'informativa privacy allegata al presente Contratto.

22 - Disposizioni Generali

22.1 Invalidità parziale e inefficacia contrattuale delle Parti – Qualora una o più clausole del presente Contratto dovessero risultare invalide o inefficaci, la validità o l'efficacia delle restanti clausole del presente Contratto non sarà comunque inficiata o pregiudicata. Le Parti si impegnano a sostituire le clausole ritenute invalide o inefficaci con altre valide ed efficaci che riflettano il più fedelmente possibile l'intento economico.

22.2 Esercizio dei diritti – Fatte salve le disposizioni legislative inderogabili in materia di prescrizione e decadenza, il mancato o il ritardato esercizio di qualsivoglia diritto o facoltà di cui al presente Contratto

non costituirà, né potrà essere interpretato come rinuncia a tale diritto. I diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto sono da considerarsi ulteriori rispetto agli altri diritti e facoltà riconosciuti dalla legge.

22.3 Dati Catastali – Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 33.3 della L. 311 del 30/12/2004 e ss.mm.ii., il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, per ogni Punto di Prelievo presso cui è attivata la fornitura, i dati catastali relativi all'immobile in cui è inserito il suddetto Punto. La comunicazione dei dati potrà avvenire anche tramite e-mail o PEC. Tali dati saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria. Ai sensi della circolare n. 44 del 19/10/2015 dell'Agenzia delle Entrate, nell'eventualità che l'utente ometta di comunicare i dati catastali all'ente erogatore dei servizi o li comunichi in maniera inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00. Nell'ipotesi di mancata comunicazione del Cliente dei dati catastali, il Fornitore ne darà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.

23 - Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti ad IVA pertanto il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

24 - Imposte e Tasse

24.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa.

24.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e salvo espressa dichiarazione del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

24.3 Le accise gravanti sui consumi di gas naturale e/o energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa. Informazioni sulle aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito internet www.Fornitoreenergia.com.

24.4 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla

normativa, deve farne espressa richiesta e rendere apposita dichiarazione come da moduli fiscali consegnati all'atto della firma del presente Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.

24.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del Cliente stesso.

24.6 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente o del Fornitore o di entrambi secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

25 - Assicurazione Incidenti Gas

25.1 In relazione alla somministrazione di gas naturale, il Cliente beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli eventuali incidenti inerenti la somministrazione di gas naturale, ai sensi della delibera ARERA 167/2020/R/gas recante "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei Clienti finali del gas"

25.2 Il Cliente gode di un'assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas nel Punto di Prelievo assicurato. Il Cliente, in caso di sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG (Comitato italiano gas) del modulo di denuncia presente sul sito del CIG, del Distributore e dell'utente del trasporto. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero verde 800.166.654 o consultare il sito internet www.arera.it.